


**OSSERVATORIO PERMANENTE DELLE SENTENZE
DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

(documentazione tratta dal sito www.camera.it)



L'Osservatorio permanente delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo della Camera dei Deputati ha curato la redazione dei Quaderni n. 1 e n. 2 contenenti le pronunce rese nel corso degli anni 2004 e 2005 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano. In allegato a ciascun volume sono riportate delle tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso - con riferimento all'Italia ed agli altri Stati UE - nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed alcuni atti normativi rilevanti in materia (Protocollo addizionale n. 1-Parigi, 20.3.1952; Protocollo addizionale n. 4-Strasburgo, 16.9.1963; Protocollo addizionale n. 14-Strasburgo 13.5.2004; Legge 24 marzo 2001, n. 89; Legge 9 gennaio 2006, n. 12).

**Osservatorio permanente delle sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo**

QUADERNI

n. 1/05

**SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL'UOMO CONCERNENTI LO STATO ITALIANO**

(ANNO 2004)



XIV LEGISLATURA

Marzo 2005



CAMERA DEI DEPUTATI

Avvocatura

2. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, eletti dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ogni sei anni, senza limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincoli di rappresentanza dello Stato di provenienza.

La Corte è organizzata in quattro sezioni, nelle quali sono istituiti comitati composti da tre giudici e camere composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come “Grande Chambre” nella composizione di diciassette giudici e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. Ogni ricorso è assegnato ad una sezione e il relatore, all’uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l’atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato.

Preliminare rispetto al merito è l’esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo casi eccezionali di esame congiunto dalla ricevibilità e dal merito. Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili, sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla “Grande Chambre” quando si tratti di questioni che riguardino l’interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L’esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l’organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso.

L’esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall’emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla Grande Chambre - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L’art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l’esecuzione delle sentenze. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l’insorgere di nuove.

Inoltre, l’articolo 53 CEDU dispone che “nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi”.

Nelle sue pronunce la Corte procede all’esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontra la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un’effettiva riparazione dei pregiudizi conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell’art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

Nella giurisprudenza del 2004 si può rilevare l'orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l'obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l'effettività dei diritti tutelati nella Convenzione².

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

1. Nell'ambito dei procedimenti di sfratto

Cause Gianturco c/ Italia - ricorsi nn. 40672/98, 40680/98, 40681/98 e 40884/98 (sentenza 22 gennaio 2004)

Fatto: ricorsi proposti per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo) in relazione ai procedimenti avviati dai proprietari per ottenere il rilascio di quattro immobili da parte dei conduttori. I menzionati procedimenti erano iniziati nel 1987 e i proprietari erano rientrati nel possesso degli immobili il 3 giugno 2001.

Decisione: la Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo avendo considerato che:

- i ricorrenti e lo Stato italiano erano pervenuti ad un regolamento amichevole delle controversie, nel rispetto e ai sensi delle disposizioni degli artt. 37 e 39 CEDU e della disp. 62 delle Norme della Corte;
- la natura e l'ambito delle obbligazioni sorte in capo allo Stato italiano erano già stati stabiliti in precedenti pronunce (nella materia fa stato la decisione *Immobiliare Saffi c/Italia* n. 22774/93, ECHR 199 – V₁₂) emanate in materia analoga e la verifica della loro esecuzione è all'esame del Comitato dei Ministri.

¹² Con la sentenza *Immobiliare Saffi c./Italia* del 28 luglio 1999 la Corte ha precisato che un'ingerenza della legislazione nazionale nella sfera dell'individuo, così come previsto dal secondo paragrafo dell'art. 1 del Protocollo n. 1, deve realizzare un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale e la necessità di proteggere i diritti fondamentali individuali. Ci deve essere una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza sia stata raggiunta, la Corte ha riconosciuto che lo Stato gode di un largo margine di apprezzamento in riferimento sia alla scelta dei mezzi di applicazione e sia all'accertamento se le conseguenze dell'applicazione siano giustificate dall'interesse generale. In una materia come quella degli alloggi che gioca un ruolo centrale nelle politiche sociali ed economiche delle società moderne, la Corte rispetterà la valutazione posta a base di scelte legislative come manifestazione dell'interesse generale, salvo che la valutazione sia manifestamente priva di un ragionevole fondamento. La Corte ha considerato che, in teoria, il sistema italiano di scaglionare l'esecuzione delle ordinanze dei tribunali non è di per sé oggetto di critica, avendo riguardo in particolare al margine di apprezzamento permesso dal secondo paragrafo dell'art. 1. Tuttavia, tale sistema porta con sé il rischio di imporre ai locatori un eccessivo carico, in relazione alla loro capacità di disporre dei propri beni e deve, di conseguenza, prevedere alcune protezioni procedurali tali da assicurare che l'azione del sistema ed il suo impatto sui diritti di proprietà dei locatori non siano né arbitrari né imprevedibili.

Causa Sorrentino Prota c/ Italia ricorso n. 40465 /98 (sentenza 29 gennaio 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) in relazione ai procedimenti di rilascio di cinque immobili. Tali procedimenti, iniziati nel 1992, erano terminati tra il 1999 e il 2000 e solo poco prima della loro conclusione la proprietaria aveva ripreso possesso degli immobili, dopo numerosi ed infruttuosi tentativi effettuati dall'ufficiale giudiziario in assenza di intervento della forza pubblica.

Decisione: ai fini della pronuncia la Corte ha preliminarmente esaminato la legislazione nazionale in materia di locazioni, dalle disposizioni dell'art. 1591 c.c., alle leggi n. 392 del 1978, c.d. di equo canone, n. 431 del 1998, di liberalizzazione del settore e ai numerosi provvedimenti di proroga degli sfratti. La Corte ha altresì preso atto della giurisprudenza costituzionale in materia, con speciale riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 2000. Ha, inoltre, ritenuto meritevole di considerazione il rilievo del Governo italiano in merito all'esigenza di evitare tensioni sociali e turbative dell'ordine pubblico conseguenti all'esecuzione contemporanea di numerosi provvedimenti di sfratto. La Corte ha quindi ricordato¹³ che le disposizioni dell'art. 1 del Protocollo n. 1 mirano al raggiungimento di un equo compromesso tra le esigenze di tutela dell'interesse pubblico e le istanze di protezione dei diritti individuali fondamentali; vi è, perciò, una relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito e lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità sia nella scelta degli strumenti di attuazione dei provvedimenti, sia nell'accertare se le conseguenze dell'attuazione si giustificano nella prospettiva dell'interesse pubblico all'attuazione della legge. Pertanto le scelte legislative nazionali in merito all'interesse pubblico da perseguire devono essere tenute in considerazione, a meno che non siano manifestamente prive di ragionevole fondamento. La Corte ha quindi considerato che, in linea di principio, il sistema italiano di scaglionamento dell'attuazione degli sfratti non è di per sé suscettibile di critica, avendo in particolare riguardo ai margini di apprezzamento consentiti a livello nazionale dal secondo paragrafo dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Tuttavia, è insito in tale sistema il rischio di porre a carico dei locatori un eccessivo fardello dal punto di vista della facoltà di disporre della proprietà e occorre, conseguentemente, approntare garanzie procedurali di salvaguardia per evitare conseguenze arbitrarie ed imprevedibili sul diritto di proprietà dei locatori.

Con riferimento all'art. 6 CEDU, la Corte ha osservato che il diritto alla tutela giurisdizionale di cui al citato articolo comprende anche il diritto all'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi, attuazione che non può essere indebitamente ritardata. Tuttavia, una sospensione nell'esecuzione dei provvedimenti può essere giustificata, in circostanze eccezionali, per consentire una soluzione soddisfacente dei problemi di ordine pubblico.

Sulla base di quanto esposto, per uno dei cinque procedimenti di sfratto - preso atto del fatto che la ricorrente non era stata in grado di indicare esattamente la data di reimmersione nel possesso e che le limitazioni al godimento della proprietà si erano presumibilmente protratte per un periodo di tempo compreso tra i tre e i quattro anni dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario - la Corte ha ritenuto non esservi stata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1. Né ha riscontrato la violazione dell'art. 6 CEDU, poiché il periodo sopra indicato non sarebbe stato tale da privare il provvedimento di sfratto di ogni utile effetto o di sminuirne la portata, anche considerati i problemi di ordine pubblico che lo Stato italiano aveva dovuto fronteggiare in materia di locazioni.

¹³ A tal fine svolgendo considerazioni analoghe a quelle contenute nella sentenza Immobiliare Saffi c./Italia del 1993 di cui alla precedente nota, che fa stato in materia di locazioni.

Per gli altri quattro procedimenti di sfratto, la Corte - rilevata nella fattispecie in esame la violazione del disposto degli artt. 1 del Prot. n. 1 e 6 della CEDU - ha pronunciato, in via equitativa in applicazione dell'art. 41 CEDU, sentenza di condanna dello Stato italiano al pagamento in favore della ricorrente:

- di 6.000 euro a titolo di risarcimento dei danni pecuniari;
- di 3.000 euro a titolo di risarcimento dei danni non pecuniari,
- di 5.800 euro per costi e spese di giudizio con riferimento al procedimento nazionale e di 2.000 euro per costi e spese di giudizio per il procedimento avanti la Corte.
- degli interessi da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Causa Carnasciali c/ Italia - ricorso n. 66754/01 (sentenza 29 gennaio 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) in relazione al procedimento avviato dalla proprietaria per ottenere il rilascio di un immobile da parte del conduttore. Il suddetto procedimento era iniziato nel 1988 e la proprietaria era rientrata nel possesso dell'immobile il 1° settembre 2000.

Decisione: la Corte ha disposto la cancellazione delle cause dal ruolo avendo considerato che:

- la ricorrente e lo Stato italiano erano pervenuti ad un regolamento amichevole della controversia, ai sensi degli artt. 37 e 39 CEDU e nel rispetto della disp. 62 delle Norme della Corte.;
- la natura e l'ambito delle obbligazioni sorte in capo allo Stato italiano erano già stati stabiliti in precedenti pronunce (nella materia fa stato la decisione Immobiliare Saffi c/Italia n. 22774/93, ECHR 199 – V)¹⁴ emanate in materia analoga e la verifica della loro esecuzione è all'esame del Comitato dei Ministri;

Causa Bellini c/ Italia - ricorso n. 64258 /01 (sentenza 29 gennaio 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) in relazione al procedimento avviato dal proprietario per ottenere il rilascio di un immobile da parte del conduttore. Il suddetto procedimento era iniziato nel 1984 e il proprietario era rientrato nel possesso dell'immobile il 30 aprile 2002.

Decisione: la Corte, sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle svolte nella sentenza emanata nella causa Sorrentino Prota c/Italia (v. *supra*) ha rilevato la violazione del disposto degli artt. 1 del Prot. n. 1 e 6 della CEDU e, decidendo in via equitativa ai sensi dell'art. 41 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento, in favore del ricorrente:

- di 3.000 euro a titolo di risarcimento dei danni non pecuniari, non pronunciandosi sui danni pecuniari

¹⁴ V. nota n.12.

in quanto la relativa richiesta non era stata avanzata in conformità alle prescrizioni di cui all'art.

60 delle Norme della Corte;

- di 4.500 euro per costi e spese di giudizio;
- degli interessi da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Causa Fossi e Mignolli c/ Italia - ricorso n. 48171/99 (sentenza 4 marzo 2004)

Fatto: ricorso proposto per violazione dell'art. 1 del Prot. 1 (protezione della proprietà) e dell'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata), in relazione al procedimento per ottenere il rilascio di quattro immobili di loro proprietà da parte dei rispettivi conduttori. I suddetti procedimenti erano iniziati nel 1987 e i proprietari erano rientrati nel possesso degli immobili tra il 1998 e il 2002.

Decisione: previa disamina della legislazione e della giurisprudenza costituzionale italiana in materia di locazioni - dall'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, c.d. di equo canone, ispirata a criteri vincolistici, fino alla legge n. 431 del 1998, di liberalizzazione del settore, considerando anche i provvedimenti di proroga dell'esecuzione degli sfratti nonché le disposizioni dell'art. 1591 c.c. e le decisioni adottate in merito a tale articolo dalla Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 482 del 2000 - la Corte europea ha rilevato la violazione del disposto degli artt. 1 del Prot. n. 1 (protezione della proprietà) e 6 della CEDU (diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento) e, decidendo in via equitativa in applicazione dell'art. 41 CEDU, ha condannato lo Stato italiano al pagamento, in favore dei ricorrenti:

- dei danni pecuniari, da liquidare nella misura corrispondente alla differenza tra il reale valore di mercato degli affitti e le somme effettivamente versate dai conduttori;
- di 3.000 euro per ciascuno dei proprietari per danni non pecuniari;
- di 1.700 euro per ciascuno dei proprietari costi e spese di giudizio;
- degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della BCE, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

* * * * *

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito i medesimi principi di diritto enunciati nel precedente caso Fossi e Mignolli c/ Italia, sia pure statuendo diversamente in ordine alla quantificazione pecuniaria dei danni subiti dai proprietari degli immobili locati con le seguenti pronunce:

Cause Calvo c/ Italia - ric. n. 59636/00 (sentenza 11 marzo 2004), Picone c/ Italia - ric. n. 59273/00 (sentenza 11 marzo 2004), Montanari c/ Italia - ric. n. 61995/00 (sentenza 11 marzo 2004), A. Siena c/ Italia - ric. n. 65120/01 (sentenza 11 marzo 2004), Pollifrone c/ Italia - ric. n. 60391/00 (sentenza 11 marzo 2004), Lucilla Petrini c. Italia - ric. n. 66292/01 (sentenza 22 aprile 2004), Steno Monti c. Italia - ric. n. 63833/00 (sentenza 27 maggio 2004), Ettore Caracciolo c. Italia - ric. n. 52081/99 (sentenza 14 ottobre 2004), Capellini c. Italia - ric. n. 64009/00 (sentenza 16 dicembre 2004)